



**SCHEMA DI CONVENZIONE, PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALBERGHIERI CON PROCEDURA DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL’ART.163 DEL D.LGV. N.50/2016, PER LA GESTIONE DELL’OSPITALITA’ DI PERSONE MALATE NEGLI ALBERGHI DEL VENETO, A SEGUITO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19**

La presente convenzione è stipulata tra le seguenti Parti contraenti:

..... (cognome, nome, codice fiscale)  
nella sua qualità di titolare dell’albergo/hotel..... sito in.....  
e ..... (cognome, nome, codice fiscale)  
nella sua qualità di Dirigente della Direzione Protezione civile e Polizia locale, in rappresentanza della Regione del Veneto.

Le Parti contraenti così individuate convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1 Finalità**

1. La presente convenzione disciplina l’affidamento da parte della Regione del Veneto di servizi alberghieri al suddetto titolare del citato albergo/hotel, con procedura di somma urgenza, ai sensi dell’art.163 del d.lgv. n. 50/2016, per la gestione dell’ospitalità di persone malate negli alberghi del Veneto, a seguito di emergenza epidemiologica da COVID -19.

**Art. 2 Definizione dell’offerta**

1. Il titolare della struttura selezionata deve mettere a disposizione il numero di camere, indicate nella scheda ricognitiva inviata per il tramite della propria Associazione alla Direzione Protezione civile e Polizia locale, che si allega alla presente Convenzione e che ne forma parte integrante e sostanziale
2. La fornitura di minima da garantire per ogni camera dotata di bagno privato completo comprende: un letto, un materasso e due cuscini, luce, energia elettrica, un televisore con digitale terrestre, wifi, acqua fredda e calda, riscaldamento, un bollitore ed un asciugacapelli nonché gli arredi e attrezzature necessari nella camera e nel bagno per la classificazione alberghiera.
3. La Struttura garantisce inoltre il servizio di manutenzione ordinaria delle stanze e di reception/vigilanza h 24, 7 giorni su 7, secondo modalità operative da definire per iscritto con la Direzione Protezione civile e Polizia locale, anche avvalendosi dell’ASL competente, al fine di garantire il passaggio dei fornitori, di eventuale personale sanitario e impedire l’accesso a soggetti non specificatamente autorizzati.

**Art. 3 Attività del periodo di preavviso iniziale**

1. Nel periodo di preavviso previsto, indicato nella scheda ricognitiva allegata, la Direzione Protezione civile e Polizia locale, anche avvalendosi dell’ASL competente, procederà:  
- a ispezionare le camere e la struttura verificando che tutto corrisponda a quanto indicato;



27bb5c69



- a concordare con la Struttura le modalità operative per la gestione dei servizi a carico della Direzione Protezione civile e Polizia locale anche avvalendosi dell'ASL competente;
- a definire le regole di gestione degli utenti e di eventuali interventi sanitari;
- alla sanificazione iniziale delle camere da utilizzare.

2. Almeno una settimana prima della scadenza del periodo di utilizzo definito all'art. 8 della presente convenzione, ciascuna parte manifesta la volontà di concludere alla scadenza o prorogare per un ulteriore tempo di 15 giorni. In ogni caso, considerato che gli ospiti in quarantena potrebbero finire il proprio periodo nei giorni successivi alla scadenza si concorda che, se necessario, la Direzione Protezione civile e Polizia locale, anche avvalendosi dell'ASL competente, potrà rilasciare le camere e completare la sanificazione fino ad un massimo di 12 giorni oltre la data di scadenza pattuita. La quantificazione del numero di tali giorni sarà comunicata dalla Direzione Protezione civile e Polizia locale, anche avvalendosi dell'ASL competente, al titolare della struttura alberghiera entro la scadenza pattuita. In caso di mancata comunicazione si considera tale periodo supplementare fissato in 12 giorni.

3. Tutte le comunicazioni in merito a proroghe e rilasci e/o altre comunicazioni, dovranno essere effettuate per iscritto tra il titolare della struttura alberghiera e la Direzione Protezione civile e Polizia locale, anche avvalendosi dell'ASL Competente.

#### **Art. 4 Prezzo**

1. La Direzione Protezione civile e Polizia locale, anche avvalendosi dell'ASL competente, si impegna ad acquisire la totalità delle camere disponibili nella struttura, riconoscendo per ogni camera messa a disposizione l'importo di prezzo di 50 Euro (cinquanta euro) al giorno + IVA se dovuta. Tale importo decorre dal primo giorno successivo al periodo di preavviso iniziale e termina il giorno in cui viene conclusa la sanificazione di tutte le stanze.

2. Il pagamento è garantito a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. La struttura ricettiva potrà emettere fattura al termine di ogni mese. La Direzione Protezione civile e Polizia locale, anche avvalendosi dell'ASL competente, si impegna a fornire alla struttura ricettiva le informazioni necessarie per la corretta fatturazione.

3. Alla presente Convenzione si applica il comma 9 dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 che prevede, per gli appalti pubblici di forniture e servizi in condizioni di somma urgenza, che *“ove non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio”*.

#### **Art. 5 Servizi a carico della Regione**

1. La Direzione Protezione civile e Polizia locale, anche avvalendosi dell'ASL competente, attraverso i propri fornitori, garantisce gestendo direttamente i seguenti servizi organizzandosi con le strutture selezionate già a partire dal periodo di preavviso iniziale:

- a) sanificazione iniziale delle camere da utilizzare;
- b) sanificazione di ogni camera alla fine della permanenza dell'utente.



27bb5c69



**Art. 6 Impegni e servizi garantiti**

1. *Indicazioni per utilizzo spazi comuni* – Le strutture alberghiere si impegnano a garantire che eventuali utilizzi di parti e servizi comuni, nell'assoluto rispetto di norme e regole igienico sanitarie che garantiscano la condizione di isolamento richiesta, potranno essere oggetto di specifici accordi nel caso che la struttura ne dia la disponibilità e ciò sia d'interesse per la Direzione Protezione civile e Polizia locale anche avvalendosi dell'ASL competente.
2. Le strutture alberghiere si impegnano a garantire i seguenti servizi:
  - a) Fornitura iniziale della biancheria (lenzuola, coperte e asciugamani)
  - b) Fornitura iniziale del kit di cortesia (carta igienica, bagno schiuma, shampoo)
  - c) Fornitura giornaliera della colazione, pranzo e cena
  - d) Pulizia giornaliera delle camere con fornitura sacchetti e ritiro dei rifiuti urbani
  - e) Ricambio del kit di cortesia (ogni 2 giorni)
  - f) Ricambio degli asciugamani (ogni 2 giorni)
  - g) Ricambio delle lenzuola (ogni 7 giorni)
  - h) copertura assicurativa per responsabilità civile per eventuali danni agli ospiti e visitatori, come risulta da scheda ricognitiva ed allegata
2. *Servizi opzionali* - Le Strutture alberghiere possono offrire altri servizi opzionali su richiesta e ad esclusivo carico dell'utente (es. lavaggio biancheria personale).
3. *Sanificazione finale* – La Direzione Protezione civile e Polizia locale, anche avvalendosi dell'ASL competente, procede al termine della permanenza di ogni utente a sanificare la camera. Tale sanificazione non comprende il lavaggio di materassi, guanciali, tende ed imbottiti che rimane a carico della Struttura. L'avvenuta sanificazione finale dell'intera struttura utilizzata dovrà essere comunicata via pec alla struttura ricettiva, e detta comunicazione attesterà l'avvenuto rilascio della struttura e farà fede per il calcolo del dovuto.
4. *Isolamento* – L'alloggio è ad uso esclusivo dell'utente in isolamento indicato dall'Direzione Protezione civile e Polizia locale, anche avvalendosi dell'ASL competente, ed è fatto divieto assoluto di ricevere visite. Nella struttura quindi può entrare solo il personale alle dipendenze della struttura, gli ospiti designati dalla Direzione Protezione civile e Polizia locale, anche avvalendosi dell'ASL competente, oltre che i fornitori autorizzati per scritto ed il personale sanitario. La Direzione Protezione civile e Polizia locale, anche avvalendosi dell'ASL competente interessata, si impegna a tenere indenne ed esonera la struttura da qualsiasi responsabilità per un eventuale contagio da Covid-19, che dovesse accadere all'interno della struttura medesima tra utenti ed il personale esterno autorizzato a fornire i servizi agli utenti per conto della Direzione Protezione civile e Polizia locale, anche avvalendosi dell'ASL competente.

**Art. 7 trattamento dei dati personali**

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i "dati personali" per l'attività prevista dalla convenzione o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengono trattati esclusivamente per le finalità di cui all'art.1 della presente convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e per ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici come previsto dal GDPR - regolamento generale sulla protezione dei dati UE n. 2016/679.



27bb5c69



**Art. 8 Durata della convenzione**

1. La presente convenzione non è modificabile, se non per espresso accordo scritto tra le parti e resta in vigore sino al 31 luglio 2020.
2. La Direzione Protezione civile e Polizia locale ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione anticipatamente rispetto al termine di cui al comma 1, senza dover alcun indennizzo, mediante comunicazione da inviare via pec al titolare della struttura ricettiva, qualora prima del 31 luglio 2020 non risultino più carenze di posti letto negli ospedali pubblici siti nel territorio dell'ASL competente dove è ubicato l'albergo/hotel.

**Art. 9 Oneri fiscali.**

Imposte ed altri oneri fiscali derivanti dalla presente Convenzione sono a carico del titolare della struttura ricettiva.

**Art. 10 Norme applicabili**

Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione si applica il Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare l'articolo 163.

**Art. 11 Foro competente**

1. Tutte le controversie relative o derivanti dal presente convenzione, ivi comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, qualora non risolte bonariamente tra le parti, sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Venezia con esclusione di ogni Foro concorrente e di qualsiasi devoluzione arbitrale.

Alla presente convenzione è allegata, formandone parte integrante e sostanziale, la scheda ricognitiva dei requisiti dell'albergo/hotel, firmata dal titolare dell'albergo/hotel.

Firma delle parti contraenti

La presente Convenzione, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 07/03/2005.



27bb5c69

